

**REGOLAMENTO PER LA
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
SPESA IN ECONOMIA**

Approvato D.C.C. 26 del 27/05/2008

Art. 1. - Oggetto del provvedimento

Il presente provvedimento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

L'acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata alternativamente all'adesione alle convenzioni quadro ovvero occorre utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 2. - Modalità di esecuzione in economia

L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) a cottimo fiduciario.

Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.

Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 50.000,00 iva esclusa.

L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare l'importo di Euro 200.000,00 iva esclusa.

I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore agli importi meglio indicati nell'art. 4 del vigente regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 125, comma 9, del Dlgs 163/2006.

Art. 3. - Lavori in economia

Sono eseguiti in economia i seguenti lavori assunti in amministrazione diretta (con il limite di spesa di Euro 50.000,00, iva esclusa) e/o affidati a cottimo (con il limite di spesa Euro 200.000,00, iva esclusa):

A) per il servizio delle strade che sono a carico del Comune:

1. Le riparazioni urgenti di guasti avvenuti in seguito a frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina di manufatti, inondazioni, nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito,
2. Gli esaurimenti di acque per le fondazioni subacquee dei ponti e di altre opere d'arte, non previsti nei contratti di appalto e per i quali non si riesca a concordare i prezzi con l'imprenditore del lavoro principale ,
3. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati ,

4. Lo sgombero della neve dall'abitato ,
5. La manutenzione delle cunette, delle chiaviche, delle caditoie, dei cordoli e delle barriere di protezione, nonché piccole riparazioni ai manufatti ,
6. L'innaffiamento, il discioglimento delle banchine e la regolazione delle scarpate;

B) per il servizio delle acque pubbliche:

- 1 - La difesa delle inondazioni e lo scolo delle acque dai territori inonati per le piene dei fiumi e dei torrenti ,
- 2 - La manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi, delle fognature e del depuratore;

C) per il servizio delle bonificazioni:

- 1 - Il nettamento periodico degli argini e dei canali di bonifica, delle banchine stradali, nonché l'estirpamento delle erbe acquatiche lungo gli alveoli, la chiusura di piccole rotte negli argini, la ripresa di frane nelle sponde dei canali e la rimozione di piantagioni e seminagioni, le estirpazioni e potature di alberi e siepi. I lavori predetti possono essere effettuati mediante operai stagionali ed avventizi,
- 2 - Le riparazioni urgenti ai meccanismi ed ai macchinari di ogni genere, nonché le forniture anch'esse urgenti dei materiali e delle provviste di ogni specie per l'esercizio delle idrovore;

D) per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- 1 - Le assicurazioni, le concatenazioni, le demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati,
- 2 - I lavori di ogni specie, quando non possono essere differiti e dopo che siano infruttuosamente sperimentati gli incanti oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non siano riuscite le trattative private,
- 3 - La manutenzione dei fabbricati di proprietà del Comune,
- 4 - La riparazione e l'adattamento di locali di proprietà del Comune con relativi impianti, infissi e manufatti,
- 5 - La manutenzione dei giardini, dei viali, i passeggi e delle piazze pubbliche,
- 6 - La manutenzione del cimitero,
- 7 - La manutenzione e l'adeguamento delle condotte fognarie e delle tombature stradali,

8 - Gli impianti di illuminazione pubblica di strade, di piazze, di impianti sportivi e di impianti pubblici in genere,

9 - Gli impianti di fontane pubbliche, di funzione anche ornamentale;

E) per altri lavori che possono essere eseguiti in economia:

1. Lavori e provviste, allorché sia stabilito doversi eseguire in economia a rischi di un appaltatore in caso di rescissione di un contratto o per assicurare l'esecuzione nel tempo prefissato nel contratto,
2. Lavori indispensabili ed urgenti non compresi nel contratto di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave già dati in consegna alle imprese,
3. Lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni delle leggi sulle opere pubbliche (così sostituito dal R.D. 15.12.1898, n. 556),
4. lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di appalto o di concessione,
5. interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale,
6. lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione,
7. lavori necessari per la compilazione di progetti,
8. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 4. - Beni e servizi in economia

E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- 1) Locazione per breve tempo di immobili con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dalla Amministrazione comunale e per l'attività di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 2) Spese relative alla organizzazione e partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni su materie istituzionali, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;

- 3) Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 4) Acquisto di libri, riviste, giornali, banche dati e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche on line; spese per manifestazioni a carattere culturale, mostre, concerti e simili; spese per l'organizzazione di corsi destinati alla collettività, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 5) Spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui non possa provvedersi con personale proprio, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 6) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 7) Rilegatura di documentazione varia, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 8) Lavori di stampa, tipografia litografia, grafica o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 9) Spese per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, nonché spese telefoniche e telegrafiche, anche con utilizzo di servizi celeri, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 10) Spese di rappresentanza, per le festività nazionali e per le ricorrenze locali, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 11) Acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 12) Spese per cancelleria, fornitura e/o riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 13) Spese per l'acquisto di apparecchiature (digitali, elettroniche o di altra tecnologia) per il videocontrollo del territorio o per l'accertamento di infrazioni a leggi o regolamenti, ovvero il noleggio o la permuta; spese per la manutenzione, i materiali di consumo ed ogni altra spesa accessoria, comprese quelle attinenti a forme associative o di esternalizzazioni parziali di tali attività fino a Euro 40.000,00, iva esclusa;
- 14) Spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, compresa la realizzazione di siti internet e l'inserimento di dati; l'acquisto di prodotti o programmi applicativi informatici, l'assistenza e la consulenza, per un importo sino a Euro 30.000,00, iva esclusa;
- 15) Acquisto, noleggio, permuta, installazione, gestione e manutenzione (anche in forma di abbonamento) di impianti telefonici (sia di linea fissa che mobile), di trasmissione dati, di attrezzature elettroniche ed informatiche, di amplificazione e diffusione sonora, per

l'elaborazione dati e le relative licenze d'uso, spese per i diritti d'autore, sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;

- 16) Materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature, comprese quelle elettroniche installate nei vari uffici e spese per la loro manutenzione, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 17) Spese per la segnaletica stradale (orizzontale e verticale), l'onomastica e la cartellonistica per l'acquisto di impianti semaforici, la loro manutenzione, l'acquisto di materiale per la sicurezza della circolazione stradale, sino a Euro 20.000,00;
- 18) Fornitura e posa di arredi urbani di qualunque specie, per la dotazione di strade, di parchi e di edifici pubblici, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 19) Acquisto e/o permuta di mezzi di trasporto (autoveicoli, motoveicoli e mezzi di trasporto) e di attrezzi di lavoro di proprietà comunale; loro riparazione e manutenzione, compresi gli acquisti di pezzi di ricambio ed accessori; pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione, per un importo sino a Euro 25.000,00, iva esclusa;
- 20) Premi per l'assicurazione R.C. e rischi inerenti di veicoli di proprietà comunale di qualunque tipo e servizio; per i rischi dell'incendio e del furto sui fabbricati comunali e loro contenuti, compresi i rischi del vicino; per le coperture R.C.A. per i rischi della gestione comunale e dei fabbricati, per l'assicurazione di R.C. diverse, comprese le polizze relative agli amministratori, ai responsabili e ai dipendenti del comune, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 21) Servizi e provviste necessarie per la corretta gestione dei servizi produttivi e dei servizi pubblici a domanda individuale, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 22) Acquisto, manutenzioni e riparazioni di attrezzature antincendio, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 23) Provviste di combustibili per il riscaldamento degli edifici comunali e relativa assistenza agli impianti termici; acquisto carburanti e lubrificanti per autoveicoli comunali, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 24) Acquisto materiale di pulizia, derattizzazione, disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi d'opera; ovvero prestazioni riferite alla pulizia degli edifici comunali, per le quali l'appaltatore ha l'obbligo della fornitura di materiali di consumo e di noleggio delle attrezzature, per un importo sino a Euro 30.000,00, iva esclusa;
- 25) Spese per traslochi e facchinaggio degli uffici comunali e nolo per carico e scarico dei materiali, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 26) Spese per lotta al randagismo, comprese quelle attinenti alla custodia e al mantenimento di canili, sino a Euro 20.000, iva esclusa;

- 27) Spese per onoranze funebri in favore di persone indigenti, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 28) Servizi relativi alla persona in ambito sociale, assistenziale e sanitario, per un importo sino a Euro 200.000,00, iva esclusa;
- 29) Servizi scolastici, previsti nel Piano Diritto allo Studio, compresi i trasporti degli alunni, le attività di sostegno per i portatori di handicap, le attività parascolastiche, il servizio mensa, per un importo sino a Euro 200.000,00, iva esclusa;
- 30) Fornitura di vestiario, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 31) Spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 31 bis) Servizio predisposizione ed elaborazione buste paga personale dipendente, amministratori e collaboratori con adempimenti connessi, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 32) Spese per il servizio mensa in convenzione in favore dei dipendenti comunali, per un importo sino a Euro 20.000,00;
- 33) Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 33 bis) Servizi reperimento personale per un importo sino ad Euro 40.000,00, iva esclusa ;
- 34) Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, per un importo sino a Euro 25.000,00, iva esclusa;
- 35) Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo sino a Euro 50.000,00, iva esclusa;
- 36) Acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo sino a Euro 50.000,00, iva esclusa;
- 37) Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;
- 38) Acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno

dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa;

39) Acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo sino a Euro 20.000,00, iva esclusa.

Art. 5. - Divieto di frazionamento

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 6. - Responsabile del servizio

L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget", dal responsabile del settore interessato che può affidarla ad altro responsabile del procedimento ai sensi dell'[art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

Per ogni acquisizione in economia il responsabile del procedimento deve essere indicato espressamente negli atti.

Art. 7. - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi, in busta chiusa, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di *15.000,00* euro, con esclusione dell'I.V.A.

Il suddetto limite è elevato a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente che devono tenere conto del possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per

l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;

- l'indicazione del responsabile del procedimento;
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Art. 8. - Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

L'acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata con scrittura privata semplice, oppure con apposita lettera d'ordinazione con la quale il responsabile del settore dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

Il suddetto atto di ordinazione contiene almeno:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- la qualità e la modalità di esecuzione;
- gli estremi contabili (capitolo);
- la forma di pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore.

Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all'amministrazione.

I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del settore.

Art. 9. - Verifica della prestazione

I beni e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione prima della liquidazione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.

Art. 10. - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue gli stessi lavori per mezzo di personale dipendente. Egli provvede altresì all'acquisto dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.

Art. 11. - Lavori mediante cottimo

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell'[art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554](#); per i lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro, si può procedere ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare:

- 1) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- 2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- 3) le condizioni di esecuzione;
- 4) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 5) le modalità di pagamento;
- 6) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'[art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999](#).

Per i lavori d'importo inferiore a 10.329,14 euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'[art. 144, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999](#).

Art. 12. - Contabilizzazione dei lavori

I lavori eseguiti in economia, di importo superiore ad Euro 10.329,14, sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:

- a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
- b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ed atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

Art. 13. - Perizia suppletiva

Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa. I nuovi prezzi vengono determinati raggugiandoli ad altri previsti nella perizia per lavori con simili oppure ricavandoli da nuove analisi.

In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 14. - Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del settore, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Art. 15. - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

I lavori, di importo superiore a Euro 10.329,14, sono liquidati dal responsabile del settore, in base al conto finale redatto dal direttore dei lavori. Per lavori d'importo superiore a 100.000 euro è in facoltà dell'amministrazione disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati d'avanzamento realizzati e certificati dal direttore dei lavori. E' vietata la corresponsione di acconti.

Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:

- a) le date di inizio e fine dei lavori;
- b) le eventuali perizie suppletive;
- c) le eventuali proroghe autorizzate;
- d) le assicurazioni degli operai;
- e) gli eventuali infortuni;
- f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
- g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
- h) le eventuali riserve dell'impresa;
- i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del presente articolo.

Per i lavori di importo inferiore a Euro 10.329,14 la liquidazione può essere effettuata con apposizione di visto di regolare esecuzione o sulla bolla o sul rendiconto delle spese o sulla fattura contenente la descrizione delle lavorazioni effettuate.

Art. 16. - Collaudo dei lavori

Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'[art. 28, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109](#).

Art. 17. - Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 18. - Provvedimenti nei casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile di settore, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, da immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'[art. 136, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999](#).

Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 19. - Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Art. 20. - Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione. Inoltre l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.